

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 maggio 2024, n. 118

**Adempimenti conseguenti alla sentenza n. 80/2024 del 17.1.2024 resa dal T.A.R. Puglia, Sede di Bari nel giudizio allibrato al R.G. n. 425/2023. Integrazione della efficacia della Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica presso il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia n. 14/2023 del 30.1.2023, recante il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato “CER2”, costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia (Fg) località “Cantone”; di una cabina di sezionamento (CS) per la raccolta dell’energia elettrica; e altre infrastrutture connesse. Proponente: Freemont s.r.l., già Clean Energy Re Due S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica, n.19, P.IVA 03564790719.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica e Dirigente *ad interim* del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, Ing. Francesco Corvace, supportato dal Funzionario amministrativo, Avv. Simeone Lacalendola.**

**PREMESSO CHE**, nell’ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l’esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall’Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario “energia” del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull’energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull’energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, “Pronti per il 55 %”, pubblicato il 14 luglio 2021 con l’obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell’UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
  - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

#### **DATO ATTO CHE:**

- con la sopra menzionata deliberazione n. 1944/2023, l’ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
- con determinazione n. 42 del 28/12/2023 è stato disposto il conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili della Sezione Transizione Energetica, afferente al Dipartimento dello Sviluppo Economico, all’ing. Francesco, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

#### **PREMESSO CHE:**

Con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2023, la scrivente Sezione rilasciava l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., in favore della società Freemont srl, per la costruzione ed esercizio dell’impianto FER in oggetto.

Il citato provvedimento autorizzativo espressamente prescriveva (e prescrive), all’art. 3, che *“tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da dgr n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il*

*Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia*"; e, inoltre, all'art. 9, che "il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica".

Con le note del 9.2.2023 e del 20.03.2023 la Freemont srl formalizzava una istanza di rettifica parziale in autotutela dell'art.3 della D.D. n. 14/2023, "nel senso di eliminare la prescrizione che subordina l'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata alla FREEMONT S.R.L. al rispetto di "misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati", deducendo deducendo "l'assenza di misure compensative nel quadro progettuale delineato dalla medesima; la mancata partecipazione del Comune di Foggia alla conferenza di servizi, sebbene più volte invitato a determinare le citate misure; la mancata proposta e conseguente discussione, nel corso del procedimento autorizzativo, di tale prescrizione; la circostanza secondo la quale detta condizione di efficacia dell'autorizzazione avrebbe impedito alla società l'accesso al finanziamento necessari per partecipare all'asta degli incentivi" (cfr. sentenza Tar Puglia n.80-2024 del 17.01.2024).

Con successiva nota prot. n. 5428 del 24.03.2023, questa Sezione riscontrava le note di cui al punto precedente, comunicando di non poter accogliere la richiesta avanzata dalla società, in quanto le disposizioni normative richiamate puntualmente tanto nella D.D. n. 14/2023 quanto nella nota di riscontro in commento sanciscono la necessità di riconoscere dette misure di compensazione in favore delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate dal realizzando impianto FER.

In ragione di tale diniego, con ricorso datato 31.03.2023 ed allibrato al R.G. 425/2023, la Freemont srl incardinava un giudizio innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, avverso la Regione Puglia e nei confronti del Comune di Foggia, al fine di ottenere "la nullità o l'annullamento parziale, previa adozione di idonea misura cautelare, della Determina del Dirigente della Sezione Transizione Energetica del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia n. 14 del 30 gennaio 2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159, notificata l'1 febbraio 2023 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 9 febbraio 2023, recante l'autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 29,2 MW, denominato "CER2", costituito da 8 aerogeneratori, e delle relative opere di connessione, da ubicarsi nel Comune di Foggia, loc. "Cantone", nella parte in cui la Regione Puglia ha subordinato l'efficacia di tale provvedimento autorizzativo all'osservanza di indefinite "misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti" (art. 3, co. 2), stabilendo peraltro che il loro mancato rispetto comporterebbe "la decadenza dell'Autorizzazione Unica" (art. 9, co. 5)".

In seguito, con **ordinanza n. 185 del 15.05.2023 (R.G. 425/2023)**, il T.A.R. Puglia, Bari disponeva "il riesame del provvedimento impugnato a cura della Regione Puglia e del Comune di Foggia, da effettuarsi, con le modalità indicate in motivazione, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza". Con la nota prot. n. 71796 del 29.06.2023, il Comune di Foggia chiedeva "la convocazione di una riunione urgente in cui si dovrà discutere, con concrete proposte di merito, di quali debbano effettivamente essere le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei comuni territorialmente interessati dal progetto (Comune di Foggia) della società ricorrente (Freemont s.r.l.), analiticamente indicandone costi, modalità e tempistiche di realizzazione".

In ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Puglia, Sede di Bari con l'ordinanza sopra citata, con nota prot.n. 10901 del 5.07.2023, questa Sezione, convocava per il giorno 17.07.2023 ore 10:00 la riunione di Conferenza di Servizi in modalità videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; tale riunione aveva oggetto, quale unico punto all'o.d.g. la "definizione misure compensative, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010". Con nota prot. n. 11152 del 12.07.2023, questa Sezione anticipava ed aggiornava al giorno 13.07.2023 la seduta di conferenza di servizi originariamente prevista per il 17.07.2023, a fronte di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla proponente in data 6.07.2023 (segnatamente, richiesta di anticipazione della seduta di c.d.s. motivata testualmente come di seguito: "la Società Freemont Srl ritiene non utile l'incontro fissato per il giorno 17 p.v., in forza dell'ordinanza del TAR ed al fine di trovare un'intesa transattiva sulle misure di compensazione, considerato che, a quella data, saranno già scaduti i termini per proporre appello alla detta ordinanza (14 p.v.). La società, ritiene,

*pertanto, indispensabile anticipare l'indetta Conferenza ad una data ricompresa tra il 10.07 e il 12.07. Oltre tale termine, non essendoci più i margini temporali per trovare un'intesa definitiva, la Freemont sarà, infatti, costretta a dare seguito all'azione legale proponendo appello all'ordinanza del TAR").*

In data 13.07.2023 si svolgeva la citata seduta di conferenza di servizi, avente come oggetto "Ottemperanza ordinanza T.A.R. Puglia-BARI- n.185 del 15.05.2023 (Ricorso iscritto al n.425/2023). Convocazione Conferenza di servizi ristretta per integrazione efficacia provvedimento". Nell'ambito di tale riunione:

- questa Sezione ribadiva che la società avrebbe dovuto impegnarsi, ai sensi della DGR 2084 del 28/9/2010 pubblicata sul BURP Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 19/10/2010, a predisporre entro un termine di 60 giorni, un progetto di dettaglio per la realizzazione di opere di riequilibrio ambientale e paesaggistico, comprensivo di piano di gestione, da presentarsi al comune di Foggia e alla Regione Puglia; questa Amministrazione segnalava ulteriormente che, ai sensi della citata normativa, dette misure dovevano considerarsi obbligatorie e che l'eventuale inottemperanza delle medesime avrebbe determinato la perdita di efficacia del titolo autorizzativo rilasciato;
- l'Amministrazione comunale dichiarava che: *"In merito alla individuazione di un progetto specifico, in riferimento alla L. R. n. 28/2022 punto 3 lettera c): "promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche; delle concrete misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale", il Comune di Foggia propone la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici dell'area tecnica del Comune anche eventualmente da realizzare nell'area di parcheggio a servizio dell'edificio", Inoltre condivideva quanto asserito dallo scrivente Ufficio in merito alla condizione per la quale le compensazioni ambientali fossero da riconoscere al Comune in quanto gli impatti connessi all'impianto sono da considerarsi anche in funzione della concentrazione territoriale delle attività di produzione di energia da fonte rinnovabile*
- la scrivente Sezione, avendo appurato nella stessa sede la prevalente preferenza dell'Amministrazione comunale in favore di interventi volti al risparmio energetico da eseguirsi sull'edificio municipale (o sulle sue pertinenze), indicava tale tipologia di intervento quale misura di compensazione prescelta, al fine di garantire la piena ottemperanza dell'ordinanza del Giudice amministrativo;
- la società istante dichiarava *"di prendere atto di quanto emerso durante i lavori, in particolare, del fatto che è decorso il termine indicato dal TAR per l'esecuzione dell'ordinanza, ma ancora risultano indefinite le misure di compensazione. Si riserva, pertanto, di valutare il da farsi"*.

Con nota prot. n. 11545 del 24.07.2023 questa Sezione trasmetteva copia del verbale della ridetta seduta di conferenza di servizi, svoltasi in data 13.07.2023, il cui contenuto doveva intendersi cristallizzato, essendo stato tale verbale letto e condiviso costantemente dalle parti durante l'espletamento dei lavori della seduta. In riscontro a tale missiva, con successiva nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 4.08.2023, la Freemont comunicava di aver elaborato *"misure di compensazione ambientale come da indicazioni della Regione e del Comune, consistenti in pannelli fotovoltaici da allocare nelle pertinenze dell'edificio municipale"* di cui allegava - a suo dire - *"relativo progetto"*.

Questo Ufficio procedente appurava che, in realtà, tale "progetto" altro non era che un semplice schema concettuale assolutamente incompleto della proposta di compensazione ambientale, estremamente carente, in particolare, con riguardo alla documentazione tecnica e illustrativa: in buona sostanza, da tale documentazione versata in atti non risultava possibile in alcun modo evincere il luogo in cui tale tettoia avrebbe dovuto installarsi, le specifiche modalità tecniche di installazione ed il valore effettivo della compensazione offerta alla Amministrazione comunale.

Con nota n. 108191 del 10.10.2023, acquisita al prot.n.n.r\_puglia/AOO\_159/PROT/10/10/2023/0013606, anche il Comune di Foggia evidenziava la totale inadeguatezza della documentazione *de qua*. Nello specifico, l'Ente comunale rilevava che *"anche in considerazione dell'evidente carenza documentale e della mancanza di specifici atti tecnico-progettuali della proposta, in data 18.08.2023 chiedeva al Servizio dei Lavori Pubblici*

di esprimersi in merito alle prescrizioni per il collegamento tra l'impianto previsto e l'edificio esistente sia in termini fisici sia economici, al fine di poter procedere ad una corretta valutazione della scarna bozza presentata. In data 5.10.2023 L'Energy Manager riscontrava la fattibilità in linea tecnica e comunicava l'irrisorietà della quantificazione economica relativa allo schema di massima proposto rispetto alla taglia dell'impianto oggetto di A.U. e alle sue relative potenzialità. Pertanto chiedeva alla Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.28/2022, di determinarsi in merito al procedimento de quo".

Dunque, con un primo ricorso per motivi aggiuntivi notificato e depositato in data 9.10.2023 nel succitato giudizio pendente innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, la società Freemont s.r.l. instava per: a) "l'annullamento, per quanto possa occorrere, del verbale del 13 luglio 2023 della conferenza di servizi ristretta convocata dalla Regione Puglia, a seguito dell'ordinanza di codesto TAR n. 185 del 15 maggio 2023, "per integrazione efficacia del provvedimento" di autorizzazione unica di cui alla D.D. 14 del 30 gennaio 2023 rilasciata alla ricorrente"; b) "o, in subordine, per l'accertamento dell'avvenuta ottemperanza alla prescrizione, imposta con l'art. 3 dell'autorizzazione unica di cui alla D.D. 14 del 30 gennaio 2023 e, dunque, della piena efficacia del titolo autorizzativo, per avere la ricorrente predisposto e trasmesso, in data 4 agosto 2023, alla Regione Puglia e al Comune di Foggia un dettagliato progetto di misure compensative, redatto secondo le indicazioni fornite dai detti Enti con il verbale del 13 luglio 2023".

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 16.10.2023, la società ricorrente chiedeva altresì l'annullamento: i) "dell'atto del 10 ottobre 2023, prot. n. 0108191, del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Comune di Foggia con il quale si è affermata "l'irrisorietà della quantificazione economica" della proposta di misure compensative presentata dalla ricorrente e, in applicazione degli indirizzi dettati dalla delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 115 del 29.08.2023, si impone, a titolo di misure compensative, una somma pari al 3% dei proventi e corrispondente, secondo i calcoli del Comune, ad €. 1.154.347,51"; ii) "della delibera n. 115 del 29 agosto 2023 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale del Comune di Foggia, richiamata nell'atto del 10 ottobre 2023 e applicata all'impianto della ricorrente, nella parte in cui ha stabilito che le misure compensative a favore del Comune di Foggia, per tutti gli impianti da fonti rinnovabili ricadenti nel territorio comunale, "debbono consistere in interventi il cui controvalore sia quantificato in misura pari al 3% dei proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica e degli eventuali incentivi ad essa associati".

Con nota n. 0015411 del 4.12.2023 questa Sezione trasmetteva la "Comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Procedimento volto alla dichiarazione della inefficacia di diritto del provvedimento autorizzativo", rilevato che:

- *ut supra*, la piena efficacia del provvedimento autorizzativo in parola era subordinata al rispetto di plurime condizioni, tra le quali la predisposizione di adeguate misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati dall'erigendo impianto, come previsto dall'art. 3 della D.D. n. 14/2023;
- pertanto, il mancato rispetto di tale presupposto di cui all'art. 3 della D.D. n. 14/2023 del 30.01.2023 determinava la conseguente inefficacia di diritto del titolo autorizzativo;
- legittima doveva, dunque, ritenersi la ridetta prescrizione prevista nell'ambito della D.D. n. 14/2023 di rilascio dell'Autorizzazione Unica a favore della società Freemont s.r.l., in quanto volta al perseguimento di primarie finalità di riequilibrio ambientale in favore dei territori incisi dagli interventi in materia di FER;
- del resto, la necessità di predisporre misure di compensazione era stata positivamente valorizzata, altresì, dal T.A.R. Puglia, Sede di Bari, a mezzo della citata ordinanza n. 185 del 15.05.2023, con la quale le parti erano invitate a confrontarsi in un'apposita riunione per discutere delle stesse e delle relative modalità di attuazione;
- alla luce di quanto sopra, di fatto, non risultava *illo tempore* depositata agli atti della Sezione T.E. alcuna adeguata proposta progettuale suscettibile di essere valutata ai sensi e per gli effetti della disciplina in tema di misure di compensazione dalla D.G.R. n. 2084 del 28/9/2010 e del D.M. 10/09/2010;
- conclusivamente, risultava insussistente uno dei presupposti di efficacia dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 14/2023.

Con la **sentenza n. 80 del 17.1.2024 resa nel giudizio allibrato al R.G. n. 425/2023**, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari rigettava il ricorso principale proposto dalla società Freemont, dichiarando altresì inammissibili il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti. Per quanto qui di stretto e diretto interesse, l'adito Giudice confermava la piena <<legittimità della statuizione contenuta all'art. 3 dell'autorizzazione unica oggetto dell'impugnazione [trattasi, segnatamente, della D.D. n. 14/2023 del 30.1.2023 di rilascio di A.U. ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003] spiegata nel presente procedimento, nella parte in cui prevede che "tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti">>.

Pertanto, con nota acquisita al prot. n. 63718 del 5.02.2024 la società istante affermava il proprio interesse alla integrazione della efficacia del titolo autorizzativo ed invitava "le amministrazioni in indirizzo per quanto di loro competenza, a predisporre, quanto prima, tutto il necessario per la sottoscrizione dell'accordo, in ossequio allo schema predisposto dal Comune di Foggia e approvato con delibera n. 115 del 3 29 agosto 2023, relativo alle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune di Foggia, al fine di integrare l'efficacia del titolo; manifestando [...] la sua disponibilità a riconoscere all'Ente comunale, secondo quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, compensazioni ambientali e territoriali nella misura massima del 3% dei proventi annui, per l'intero periodo di vita utile dell'impianto, da corrispondere con cadenza annuale, a partire dal termine del primo anno di esercizio dell'impianto";

Con successiva nota acquisita al prot. n. 84127 del 15.02.2024, richiamando la precedente missiva, la società istante, vista l'urgenza di procedere alla formalizzazione dell'accordo in tema di misure compensative in favore del Comune di Foggia così da dare avvio ai lavori di realizzazione del progetto assentito, sollecitava le amministrazioni a vario titolo coinvolte a convocare, nei successivi quindici giorni, un tavolo tecnico per procedere alla sottoscrizione dell'accordo *de quo*.

Con nota n. 86385 del 16.02.2024 questa Sezione indicava una riunione di una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge 241/1990, invitando e diffidando i soggetti destinatari a depositare, a mezzo p.e.c. all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it, la documentazione inerente la soluzione definitivamente individuata quale misura di compensazione da riconoscersi in favore del Comune di Foggia. Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto provvedere a quanto richiesto era pari a 20 giorni e decorrente dalla notifica, via p.e.c., della stessa nota d'indizione. La data della eventuale riunione in modalità sincrona sarebbe stata fissata per il giorno 15.3.2024 alle ore 10.30 in via telematica, previa successiva comunicazione formale, qualora se ne fosse ravvisata l'esigenza.

Pertanto, con nota p.e.c. acquisita al prot. regionale n. 0098800/2024 del 23.2.2024, il Comune di Foggia – Area 7 – Servizio Ambiente e Sicurezza confermava la propria volontà di individuare, quale misura di compensazione ambientale da riconoscere in favore del medesimo Ente, la realizzazione di pensiline fotovoltaiche nell'ambito delle aree pubbliche riservate a parcheggio dipendenti e parcheggio utenza, annesse alla palazzina denominata "Area Tecnica" del Comune di Foggia, sita alla Via Protano (coord. geogr. 41.457622, 15.568828) (efficientamento energetico di edifici pubblici). Precisava inoltre, al fine di ampliare la platea di possibili interventi compensativi, anche in via totalmente alternativa rispetto a quanto sopra riportato, di ritenere ammissibile anche l'installazione ex-novo di impianti fotovoltaici su uno o più edifici scolastici comunali in regime di scambio sul posto, previa apposita interlocuzione con l'Energy Manager comunale. Inoltre, l'Ente comunale fissava che il controvalore annuo delle misure di compensazione in € 104.244,00 per ogni anno di vita utile dell'impianto, corrispondenti ad un controvalore complessivo ed attualizzato pari ad € 1.154.347,51, ritenuto imprescindibile per il Comune. Da ultimo, ai fini della formalizzazione della Convenzione si sarebbe dovuto utilizzare lo schema approvato dal Comune di Foggia con D.C.C. n. 115/2023.

Dunque, a seguito di ulteriori interlocuzioni, con nota acquisita al prot. n. 0121243 del 7.3.2024, la società istante comunicava a questa Sezione la soluzione definitivamente concordata con il Comune di Foggia quale misura di compensazione ambientale. Segnatamente, la misura aveva un controvalore complessivo ed attualizzato pari a €. 1.154.347,51. La proponente riportava tale soluzione nello schema di convenzione approvato dal Comune con D.C.C. n. 115/2023 "affinché se ne prenda atto nella conferenza di servizi del 15 marzo 2024 ai fini del perfezionamento dell'efficacia dell'A.U. di cui alla D.D. n. 14 del 30 gennaio 2023"

(allegato alla citata comunicazione). Quindi, la Freemont provvedeva alla compilazione, per quanto di sua competenza, del citato schema di convenzione inserendo i profili di dettaglio dell'accordo raggiunto. Ivi era stabilito, tra l'altro:

- l'impegno della società a corrispondere al Comune un importo attualizzato e complessivo di € 1.154.347,51 (l'Importo), da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale individuate dal Comune secondo quanto disposto dalla;
- l'impegno della società a versare l'Importo, entro i 60 gg successivi al compimento del 12° mese dall'avvenuto allaccio alla rete elettrica RTN, mediante bonifici bancari con accredito sul conto corrente intestato al Comune a fronte dell'emissione di regolare fattura o documento equipollente da parte del Comune;
- che la destinazione dell'importo, l'individuazione di lavori, servizi, e interventi oggetto dell'opera di cui alla Convenzione, erano rimessi alla esclusiva ed integrale competenza e responsabilità del Comune;
- che, in caso di mancato versamento dell'importo pattuito a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale dell'Impianto e delle opere accessorie, secondo i tempi e le modalità indicate, l'Autorizzazione Unica a realizzare ed esercire l'impianto eolico in parola sarà dichiarata decaduta in forza di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della Determina Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 00014 del 30.01.2023 della Regione Puglia (*"Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica"*).

Con successiva nota p.e.c. acquisita al prot. n. 0121992/2024 del 7.3.2024, il Comune di Foggia riscontrava la bozza di schema di Convenzione trasmesso dalla Freemont. Al riguardo, l'Ente prendeva atto della volontà della ditta proponente, in luogo di quanto prospettato con la nota suddetta, di corrispondere l'importo attualizzato e complessivo di € 1.154.347,51 (corrispondente a quello indicato quale controvalore da questo ufficio), da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale da individuarsi da parte del Comune; confermava altresì i tempi e le modalità proposte dalla società. Pertanto, in riferimento a quanto sopra, l'Amministrazione comunale, esprimeva il proprio proprio parere favorevole nelle more dell'approvazione dello schema di Convenzione, nei termini sopra sinteticamente descritti, da parte della Giunta Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 03.04.2024, il Comune di Foggia approvava lo schema di Convenzione con la Freemont s.r.l. inerente a misure di compensazione ambientale di cui al D.M. 10.09.2010 per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non destinato all'autoconsumo.

Da ultimo, con successiva nota acquisita al prot. n. 201709/2024 del 24.4.2024, il Comune di Foggia – Area 7 – Servizio Ambiente e Sicurezza trasmetteva la D.D. n. 588/2024 del 17.4.2024 (recante il seguente oggetto: <<DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FREEMONT S.R.L. INERENTE A MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10.09.2010 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE NON DESTINATO ALL'AUTOCONSUMO>>), comprensiva dello schema di Convenzione approvato e integralmente compilato in relazione alle parti di competenza dell'ente Comunale. Segnatamente, a mezzo di detta Determinazione il Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Comune di Foggia determinava, tra l'altro:

- di dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 03/04/2024, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione con la società Freemont s.r.l. inerente a misure di compensazione ambientale di cui al D.M. 10.09.2010 per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non destinato all'autoconsumo", per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato "CER2" costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia alla località "Cantone";
- di approvare ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. lo schema di convenzione di cui sopra (allegato alla D.D. in

- commento, costituendone parte integrale e sostanziale);
- di sottoscrivere il prefato schema di convenzione con la ditta “Freemont s.r.l.”;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Ufficio Energie Rinnovabili, alla ditta “Freemont s.r.l.” ed al Servizio Legale dell’Ente;
- di pubblicare la presente determinazione mediante l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

Sulla base di quanto sin qui argomentato ed esposto, a fronte delle intercorse risultanze istruttorie, ritiene questa Sezione risolutivamente definita l’appendice procedimentale necessitata dal *decisum* di cui alla **sentenza n. 80/2024 del 17.1.2024** resa dal T.A.R. Puglia, Sede di Bari nel giudizio iscritto al **R.G. n. 425/2023**. Sul punto, come anticipato, la D.D. n. 14/2023 del 30.1.2023 di rilascio di A.U. in favore della Freemont srl (già Clean Energy Re Due S.r.l.) per la realizzazione ed esercizio dell’impianto FER in oggetto stabilisce: all’art. 3, che *“tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da dgr n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia”*; e, inoltre, all’art. 9, che *“il mancato rispetto dell’ esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica”*.

In seguito, la citata appendice giurisdizionale promossa dalla società innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, transitata per una prima camera di consiglio (11.05.2023) in cui le parti erano invitate ad un’apposita riunione ove discutere delle effettive misure di compensazione ambientale e territoriale (anche in virtù della infruttuosità delle riunioni espletate), come da risultanze agli atti, si concludeva con l’emanazione della ridetta sentenza n. 80 del 17.01.2024 con la quale il G.A., nel respingere il ricorso e dichiarare inammissibili il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti, affermava – tra l’altro - espressamente la piena *<<legittimità della statuizione contenuta all’art. 3 dell’Autorizzazione Unica oggetto dell’impugnazione spiegata nel presente procedimento, nella parte in cui prevede che “tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti”>>*.

Per l’effetto, dunque, emergeva la necessità di procedere alla integrazione di uno dei presupposti espressi di efficacia giuridica della D.D. n. 14/2023, quale appunto risultava (e risulta) essere l’accordo tra la proponente ed il Comune di Foggia misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 2084 del 28/9/2010 e al D.M. 10/09/2010; in mancanza di tale integrazione, questa Amministrazione sarebbe eventualmente dovuta addivenire alla dichiarazione di inefficacia di diritto del provvedimento autorizzativo, in ossequio alle disposizioni di cui sopra.

Orbene, all’esito delle interlocuzioni sopra meglio dettagliate, che coinvolgevano direttamente l’Ente di territorialmente interessato dal realizzando impianto FER, deve ritenersi integrata la condizione di efficacia di cui all’art. 3 della D.D. n. 14/2023, in ragione della intervenuta formalizzazione, secondo lo schema-tipo approvato dall’Amministrazione comunale con D.C.C. n. 115/2023, della Convenzione tra la Freemont s.r.l. ed il Comune di Foggia in tema di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, giusta **nota acquisita al prot. n. 201709/2024 del 24.4.2024**, a mezzo della quale il Comune di Foggia trasmetteva la **D.D. n. 588/2024 del 17.4.2024** recante la Determina a contrarre ai fini dell’approvazione e sottoscrizione della bozza di Convenzione proposta dalla società Freemont.

Nell’ambito di detta Convenzione si legge, tra l’altro, all’art. 6 che:

- **<<6. MISURE DI COMPENSANZIONE AMBIENTALE.** *In applicazione dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 239/2004, a fronte degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione, in coerenza con le finalità della stessa, a titolo di riequilibrio e compensazione dell’impatto ambientale dell’Impianto e delle opere accessorie allo stesso in relazione all’occupazione del territorio comunale, all’impatto*

*sul paesaggio e alle potenziali interferenze generate da tali opere sull'ambiente locale, la Società si impegna a corrispondere al Comune un importo attualizzato e complessivo di € 1.154.347,51 (l'Importo), da destinare esclusivamente alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale individuate dal Comune secondo quanto disposto dalla Delibera della Commissione Straordinaria n. 115 approvata in data 29.08.2023;*

- *6.1. La Società si impegna a versare l'Importo, entro i 60 gg successivi al compimento del 12° mese dall'avvenuto allaccio alla rete elettrica RTN, mediante bonifici bancari con accredito sul conto corrente intestato al Comune presso la banca [...] a fronte dell'emissione di regolare fattura o documento equipollente da parte del Comune entro 30 (trenta/00) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di avvenuto allaccio;*
- *6.2. La destinazione dell'Importo, l'individuazione di lavori, servizi, e interventi oggetto dell'Opera di cui alla presente convenzione, sono di esclusiva ed integrale competenza e responsabilità del Comune. Le Opere realizzate saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune, il quale si farà carico in via esclusiva di esercitare, gestire, mantenere e vigilare sulle stesse, senza null'altro pretendere dalla Società;*
- *6.3. Resta inteso che, in caso di mancato versamento dell'importo pattuito (comma 6.1.) a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale dell'Impianto e delle opere accessorie, secondo i tempi e le modalità indicate al comma 6.2, l'Autorizzazione Unica a realizzare ed esercire l'impianto eolico descritto nelle premesse (sub h) sarà dichiarata decaduta in forza di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della Determina Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 00014 del 30.01.2023 della Regione Puglia (allegata alla presente) secondo cui: "Il mancato rispetto dell' esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nelle Conferenze di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica>>.*

In ragione di tutto quanto sin qui evidenziato, può conclusivamente ritenersi integrata l'efficacia del titolo autorizzativo di cui alla D.D. n. 14/2023 del 30.1.2023, essendo stato perfezionato – a cura della società Freemont e con il pieno coinvolgimento del Comune di Foggia, territorialmente competente – l'adempimento oggetto della presente appendice procedimentale, necessitata dalla summenzionata pronuncia del G.A..

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. Il D.M. 10-09-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede:
  - al punto 14.15 della parte III "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2"
  - al punto 3 allegato 2 "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".
  - al punto 2 allegato 3 "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".
  - al punto 2 lettera h) allegato 2 "le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"
2. La Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084, con la quale è stato approvato "Lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,

*redatto al fine della realizzazione di interventi e azioni indicate dai “Progetti Territoriali per il paesaggio regionale” e dai “Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali” dello Scenario Strategico contenuto nella “Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)”, come misura di compensazione, nell’ambito della realizzazione di alcuni impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”*

3. La Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

**DI PRENDERE ATTO** della **nota acquisita al prot. n. 201709/2024 del 24.4.2024**, a mezzo della quale il Comune di Foggia – Area 7 – Servizio Ambiente e Sicurezza trasmetteva la **D.D. n. 588/2024 del 17.4.2024** (recante il seguente oggetto: <<DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FREEMONT S.R.L. INERENTE A MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10.09.2010 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE NON DESTINATO ALL’AUTOCONSUMO>>), comprensiva dello schema di Convenzione in tema di misure di compensazione ambientale approvato e integralmente compilato dall’Ente e dalla società Freemont, in relazione alle parti di propria competenza, ai fini dell’integrazione dell’efficacia dell’A.U. rilasciata con la D.D. n. 14 del 30 gennaio 2023;

**DI RITENERE** integrata l’efficacia del titolo autorizzativo di cui alla D.D. n. 14/2023 del 30.1.2023 (avente ad oggetto: <<Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,2 MW, denominato “CER2”, costituito da 8 aerogeneratori sito nel Comune di Foggia (Fg) località “Cantone”; - cabina di sezionamento (CS) per la raccolta dell’energia elettrica; - cavidotto di connessione interrato, esercito alla tensione di 30 kV, per il collegamento dell’impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 30/150 kV; - Stazione Elettrica di Utenza 30/150 kV di trasformazione e consegna, da realizzarsi in agro di Lucera (FG), località “Palmori”; - collegamento interrato AT 150 kV per la consegna della energia elettrica prodotto alla futura Stazione RTN di Terna 150/380 kV, denominata “Lucera-Palmori”, da inserire in entra esce alla linea 380 kV “Foggia – Larino” (già autorizzata con D.D.n.191 del 07.10.2021)>>), essendo stato perfezionato – a cura della società Freemont e con il pieno coinvolgimento del Comune di Foggia, territorialmente competente – l’adempimento istruttorio oggetto della presente appendice procedimentale, necessitata dalla summenzionata **sentenza n. 80/2024 del 17.1.2024** resa dal T.A.R. Puglia, Sede di Bari nel giudizio iscritto al **R.G. n. 425/2023**.

**DI CONFERMARE** la piena efficacia di tutte le ulteriori prescrizioni dettate nella citata Determinazione Dirigenziale, nonché di tutti gli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;

**DI RILEVARE**, ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, l’acquisizione agli atti di questa Sezione:

- della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
- di copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- della comunicazione di informativa antimafia recate prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0157236\_20240513, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018**

**Garanzie alla riservatezza**

*“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto*

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

<b>Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

##### **VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per

*l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*

- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;*
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;*
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato.

#### ART. 1)

Di prendere atto della **nota acquisita al prot. n. 201709/2024 del 24.4.2024**, a mezzo della quale il Comune di Foggia – Area 7 – Servizio Ambiente e Sicurezza trasmetteva la **D.D. n. 588/2024 del 17.4.2024** (recante il seguente oggetto: <<DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ FREEMONT S.R.L. INERENTE A MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DI CUI AL D.M. 10.09.2010 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE NON DESTINATO ALL’AUTOCONSUMO>>), comprensiva dello schema di Convenzione ai sensi della D.C.C. n. 115/2023 in tema di misure di compensazione ambientale approvato e integralmente compilato dall’Ente e dalla società Freemont, in relazione alle parti di propria competenza, ai fini dell’integrazione dell’efficacia dell’A.U. rilasciata con la D.D. n. 14 del 30 gennaio 2023.

#### ART. 2)

Di ritenere pienamente integrata l’efficacia dell’Autorizzazione Unica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 14 del 30 gennaio 2023.

Di confermare la piena efficacia di tutte le ulteriori disposizioni contenute nella citato provvedimento autorizzativo, nonché di tutti gli obblighi assunti dalla Società con la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.

#### ART. 3)

Il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia interdittiva.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.19 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;

sarà pubblicato:

- sull'Albo Telematico;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- al Comune di Foggia (FG);
- alla Provincia di Foggia;
- a Innova Puglia S.p.A.;
- a GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- alla Avvocatura della Regione Puglia;
- alla **Freemont s.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace